



COMUNE DI CORNUDA

PROVINCIA DI TREVISO

P.za Giovanni XXIII, 1 – 31041 CORNUDA (TV) - Tel. 0423 040400 – Fax24h 0423 839522 - CF: 83000710265 - P.Iva 00721030260
www.comune.cornuda.tv.it - PEC: protocollo.comune.cornuda.tv@pecveneto.it

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27/01/2023 Adunanza Urgente di prima convocazione-seduta pubblica

OGGETTO: **RICHIESTA DI NON APPLICAZIONE DELL'ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015**

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisette** del mese di **gennaio** alle ore **18:30** nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato d'urgenza con avvisi spediti nei modi e termini di legge, **per determinazione del Sindaco** in **1^** convocazione.

Eseguito l'appello, risultano:

NOMINATIVO	COMPONENTE	PRESENZA
CLAUDIO SARTOR	Sindaco - Presidente	Presente
ENRICO GALLINA	Vice Sindaco	Presente
ERICA CONDIO	Consigliere	Presente
SILVANA VIVIANI	Consigliere	Presente
MAURIZIO LAMONATO	Consigliere	Presente
KATIUSCIA SALOGNI	Consigliere	Presente
GIUSEPPE COMAZZETTO	Consigliere	Presente
ELISA CORSO	Consigliere	Presente
FABIO NOAL	Consigliere	Presente
BRUNO COMAZZETTO	Consigliere	Presente
ANTONELLA CALZAVARA	Consigliere	Presente
PAOLO CAMPEOTTO	Consigliere	Presente
GIOVANNI SARDELLI	Consigliere	Presente

Numero totale PRESENTI: **13** - ASSENTI: **0**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. **SPADETTO ENZO**.

Il Sig. **SARTOR CLAUDIO** nella sua qualità di **Sindaco** dichiara aperta la Seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto, designando a scrutatori con unanime consenso del Consiglio, i Signori Consiglieri:

Corso Elisa, Comazzetto Giuseppe e Campeotto Paolo.

Immediatamente eseguibile: SI

IL SINDACO – PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto di proposta di delibera iscritta al secondo punto dell'ordine del giorno e la espone come segue: *"Abbiamo convocato il Consiglio comunale in via d'urgenza per questo punto, perché c'è un termine di approvazione da rispettare. La legge di bilancio del 2023 ha introdotto degli strumenti finalizzati a eliminare i crediti considerati inesigibili, prevedendo lo stralcio di carichi iscritti a ruolo e affidati all'Agenzia delle Entrate per la riscossione coattiva dall'anno 2000 all'anno 2015. La disposizione, comunque, permette ai Comuni di scegliere di aderire o meno ad un annullamento automatico. A nostro avviso questa procedura comporterebbe un pregiudizio a carico dell'equilibrio del bilancio dell'Ente, anche perché, comunque, i crediti da parte del nostro Comune sono stati indagati negli anni, vengono indagati continuamente e abbiamo anche sempre inserito delle poste in cui i crediti inesigibili ogni anno vengono scaricati o meno. Quindi una valutazione è stata fatta e riteniamo che, in questo contesto, questo provvedimento non sia attuabile per il nostro Comune, per tutta una serie di considerazioni. Vi elenco gli importi complessivi della rottamazione di queste cartelle: il totale del carico che avevamo era di 301.165,92 euro, il residuo che abbiamo è di 69.343,57 euro, a questo, comunque sia, bisogna togliere 13.078,60 di interessi e 4.413 euro per sanzioni, quindi siamo a quasi 50.000 euro di risorse. Facendo una valutazione delle poste iscritte in carico all'Agenzia delle Entrate, noi riteniamo che su queste cartelle ci sia ancora la possibilità di recuperare delle risorse, perché abbiamo fatto anche una valutazione sui soggetti come, ripeto, facciamo spesso, abbiamo gli elenchi, mostrati a volte anche in Commissione, quindi, su quello che sono i crediti dell'Amministrazione, di solito riusciamo a fare valutazioni in maniera molto pertinente. La proposta che facciamo al Consiglio Comunale è perciò quella di non aderire a questa iniziativa e la facciamo in via d'urgenza perché entro il 31 gennaio bisogna darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate, che andrà poi avanti con il proprio lavoro."*

IL CONSIGLIERE COMUNALE COMAZZETTO BRUNO interviene come segue: *"Noi siamo d'accordo su questa proposta, riteniamo che se lo Stato propone di sopprimere certe tasse, dovrebbe mettere delle poste che vanno a coprire il bilancio. Il nostro è un piccolo ente, ma Provincia e Regione avranno poste ben diverse, ben più importanti. È stata venduta in campagna elettorale questa possibilità di andare alla rottamazione, però si sapeva che si creavano dei buchi in bilancio, questo era pacifico. Se un'Amministrazione avesse i 3.000/5.000 euro forse, ma nel momento in cui ci sono poste come quelle di Cornuda, che ha soldi che deve introitare...anche perché così si dimostrerebbe che i furbi sono quelli che non pagano e che c'è qualcuno che va loro incontro. Noi siamo quindi perfettamente d'accordo sulla non rottamazione di queste cartelle."*

IL SINDACO - PRESIDENTE aggiunge: *"È vero che, come tanti mi dicono, si tratta di crediti vecchi, ma vorrei sottolineare questo dato di 301.165 euro, il cui residuo è di 69.000 euro, anzi meno perché poi ci sono interessi e sanzioni. Vuol dire che gran parte della cifra è stata portata a casa e, ripeto, abbiamo valutato i soggetti. Sicuramente ci sarà ancora una componente che non riusciremo ad incassare, ma è anche fisiologico. Pensate che ogni anno incassiamo oltre due milioni di euro di IMU, però...pensate negli anni quante risorse sono e questo vuol dire che la gran parte dei contribuenti cornudesi è rispettosa e paga e gli insoluti rientrano in quello che può essere anche fisiologico, però dall'altra parte abbiamo un'opportunità da cogliere. È vero che, da un punto di vista etico, chi ha pagato deve essere rispettato e, come vedete, il lavoro fatto negli anni non è che non ha portato a nulla, perché abbiamo incassato 4 quinti di quello che potevamo portare a casa. È quindi giusto che si cerchi di fare altrettanto, poi su quello che non riusciremo ad incassare, abbiamo una parte del bilancio vincolata proprio per i crediti di dubbia esigibilità."*

IL CONSIGLIERE COMUNALE CALZAVARA ANTONELLA interviene come segue: *"Volevo solo una precisazione. Ha parlato di 69.000 euro, sono tutti a titolo di IMU, di imposte locali o ci sono anche sanzioni del codice della strada?"*

IL SINDACO - PRESIDENTE risponde: *"Sono tutte imposte locali, le contravvenzioni relative al codice della strada sono un'inezia, parliamo di circa 6.000 euro, anche perché non diamo neanche tante multe come succedeva negli anni scorsi, sono sicuramente quindi una parte residuale rispetto al recupero dell'Imu. Poi ci sono anche sanzioni amministrative varie, le sanzioni dei Nas ma, ripeto, in sostanza la gran parte è relativa all'Imu."*

IL SINDACO – PRESIDENTE, dopo aver constatato che non ci sono ulteriori interventi, mette in votazione il punto in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*) che ha introdotto disposizioni finalizzate a sollecitare la riscossione coattiva ed il comportamento di *compliance* fra enti impositori e contribuenti;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che riconosce potestà regolamentare generale agli enti locali in ambito di disciplina delle proprie entrate;

DATO ATTO che gli strumenti introdotti sono finalizzati anche ad eliminare i crediti da considerarsi ormai inesigibili, attraverso lo stralcio dei carichi iscritti a ruolo e affidati ad Agenzia Entrate per la loro riscossione coattiva per il periodo dal 2000 al 2015;

VERIFICATO che le specifiche disposizioni che riguardano lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro sono riportate all'art. 1, commi da 222 a 229, che stabilisce l'annullamento automatico dei suddetti debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della medesima Legge n. 197/2022, fino a mille euro;

RILEVATO in particolare, che il comma 222 prevede l'annullamento automatico delle somme di cui al punto precedente, comprensive di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;

CONSIDERATO in particolare, che il comma 227 disciplina lo stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, prevedendo che *"relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti"*;

ATTESO che il successivo comma 228, con riferimento alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, dispone che le previsioni di cui al comma 227 *"si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute."*;

EVIDENZIATO in particolare che il comma 229 riserva ai Comuni la possibilità di richiedere la non applicazione dell'annullamento automatico dei carichi affidate all'Agenzia delle Entrate, come sopra esposto;

CONSIDERATO che il Comune che intende avanzare la richiesta di cui al punto precedente è tenuto ad inviare all'Agenzia delle Entrate l'apposito provvedimento con cui assume detta decisione, da adottare entro il 31 gennaio 2023;

DATO ATTO che il suddetto provvedimento deve essere inviato all'agente della riscossione entro il medesimo termine del 31 gennaio 2023 e contestualmente il medesimo provvedimento deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;

VERIFICATO che i carichi oggetto dell'annullamento automatico sono solamente quelli affidati all'agente della riscossione nazionale, ossia ad Agenzia delle Entrate e non anche quelli affidati agli altri soggetti indicati all'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 446/1997;

RILEVATO che dall'esame dei carichi iscritti a ruolo affidati ad Agenzia delle Entrate nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, attraverso l'accesso nell'area riservata

dell'agente della riscossione sono presenti carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale;

CONSIDERATO che il Comune di Cornuda non intende aderire all'annullamento automatico dei carichi affidati ad Agenzia delle Entrate come disciplinato dall'art. 1, dal comma 222 al comma 229, a causa del potenziale impatto negativo sul bilancio dell'ente, derivante dall'applicazione di detto provvedimento, che porterebbe all'annullamento di crediti non ancora prescritti;

RITENUTO che all'adesione della procedura di annullamento, benché parziale, conseguirebbe un pregiudizio a carico dell'equilibrio del bilancio comunale, compensabili solo in maniera parziale con le indicazioni di cui al comma 252;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra illustrato non aderire alla procedura di annullamento automatico, come disciplinata dall'art. 1, commi 227 e 228 della Legge n. 197/2022, e seguire la procedura dettata dal successivo comma 229, nell'intento di evitare potenziali effetti negativi derivanti dall'applicazione dell'annullamento automatico dei carichi affidati ad ADER, dal 1° gennaio 2000 al 3 dicembre 2015, che potrebbe portare allo stralcio parziale;

VERIFICATO che sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione "Enti Creditori", dell'Agenzia delle Entrate sono presenti tutte le informazioni e il modello da utilizzare per la comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione dello stralcio, da inviare esclusivamente all'indirizzo di Posta elettronica certificata: comma229@pec.agenziaentrateriscossione.gov.it, unitamente al modello predetto e ad una copia del provvedimento stesso;

PRESO ATTO che la procedura per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate deve concludersi entro il prossimo 31 gennaio 2023;

RAMMENTATO che il Comune dovrà inserire anche sul proprio sito istituzionale la presente delibera con cui comunica all'Agenzia delle Entrate di non volersi avvalersi dello stralcio parziale dei carichi iscritti a ruolo fino a mille euro;

VISTA la relazione del Responsabile del servizio;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

DATO ATTO che, ai sensi del suddetto articolo 13, comma 15-ter, a decorre dall'anno di imposta 2020, *"le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal (...omissis...) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno"*;

RILEVATO pertanto, che il suddetto adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165 i quali in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore unico, ai sensi dell'art. 239, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

RILEVATO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione è stato espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico - procedurale e la regolarità contabile da parte dei Responsabili del Servizio, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI:

FAVOREVOLI N. 13

CONTRARI N. /

ASTENUTI N. /

ESPRESSI PER ALZATA DI MANO DAI N. 13 CONSIGLIERI PRESENTI

DELIBERA

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di non aderire all'annullamento automatico di cui all'art. 1, comma 227 e comma 228, della Legge n. 197/2022 afferenti allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione nazionale, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;

3. di adottare la possibilità stabilita dall'art. 1, comma 229, della richiamata Legge n. 197/2022, e non applicare le disposizioni del comma 227 e 228;

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa entro il 31 gennaio 2023 ad Agenzia Entrate mediante trasmissione via pec, all'indirizzo: comma229@pec.agenziariscossione.gov.it, unitamente al modello predetto e ad una copia del provvedimento stesso;

5. di dare atto, altresì, che la medesima deliberazione sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune;

6. di inviare la presente deliberazione, in conformità all'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. ed il regolamento esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

7. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA l'urgenza di dare immediato seguito al presente provvedimento;

VISTO il quarto comma dell'art. 134 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTI:

FAVOREVOLI N. 13

CONTRARI N. /

ASTENUTI N. /

ESPRESSI PER ALZATA DI MANO DAI N. 13 CONSIGLIERI PRESENTI

DELIBERA

1. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

--	--

(Firma acquisita digitalmente)

(Firma acquisita digitalmente)